II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2001

che modifica la decisione 96/221/CE che approva il programma relativo alla setticemia emorragica virale presentato dalla Danimarca per talune zone geografiche

[notificata con il numero C(2001) 1606]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/485/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE [2] e, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma intenso ad ottenere lo status di «zona riconosciuta» relativamente a talune malattie dei pesci.

(2) Tali programmi sono già stati approvati con decisione 96/221/CE [3], per taluni bacini idrografici della Danimarca.

(3) Conformemente alla decisione 93/74/CEE della Commissione [4], modificata da ultimo dalla decisione 2001/139/CE [5], la Danimarca viene qualificata come zona continentale e zona litoranea riconosciuta relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e, per una parte del suo territorio, come zona continentale e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla setticemia emorragica virale (VHS).

(4) La Danimarca ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della VHS su base volontaria nell'intento di ottenere lo status di zona riconosciuta per l'intero territorio nazionale.

(5) Il programma definisce le zone geografiche considerate, le misure da adottare da parte dei servizi ufficiali, le procedure da seguire da parte dei laboratori riconosciuti, l'incidenza della malattia e le misure di lotta qualora venissero individuati focolai delle malattie considerate.

(6) Dall'esame del programma è emerso che esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE.

(7) È opportuno approvare il programma in parola e modificare l'allegato alla decisione 96/221/CE.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 96/221/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Danimarca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
[2] GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
[3] GU L 74 del 22.3.1996, pag. 42.
[4] GU L 27 del 4.2.1993, pag. 35.
[5] GU L 50 del 21.2.2001, pag. 20.

ALLEGATO

ZONE/REGIONI GEOGRAFICHE

Il bacino idrografico di Fiskebæk Å;
tutte le zone dello Jutland a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup Å, Gudenåen e Grejs Å;
il territorio di tutte le isole danesi.